



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Permesso di soggiorno: come ottenerlo

Autore: Massimo Coppin | 03/11/2017



Il permesso di soggiorno consente allo straniero (extracomunitario o apolide) di restare in Italia per un tempo determinato

Condizioni e procedura per ottenere il

permesso di soggiorno

Nella maggior parte dei casi esso è strettamente collegato al visto d'ingresso.

Solitamente, infatti, il **permesso di soggiorno** viene rilasciato a chi già possiede un visto d'ingresso che ha consentito a chi ne è titolare di entrare in Italia.

Inoltre, a conferma del forte legame tra i due atti, il **permesso di soggiorno** presenta lo stesso termine di durata e la stessa motivazione del visto d'ingresso.

Vi sono però dei casi in cui il permesso non deve essere necessariamente preceduto dal visto. Tra questi ricordiamo

- la richiesta di asilo
- l'acquisto della cittadinanza o della condizione di apolide
- motivi di giustizia (significa che l'autorità giudiziaria fa richiesta di **permesso di soggiorno** per quei soggetti la cui presenza sul nostro territorio risulti indispensabile in relazione a procedimenti penali per determinati reati)
- motivi umanitari.

Il rilascio del **permesso di soggiorno** è inoltre subordinato – tranne che in alcuni casi particolari – alla stipula dell'accordo di integrazione. Si tratta di un patto con il quale l'immigrato si impegna a conseguire una sufficiente conoscenza della lingua italiana e dei principi della Costituzione, a garantire la frequenza scolastica da parte dei figli minori e a rispettare gli obblighi fiscali e contributivi mentre lo Stato si obbliga a favorire l'integrazione della persona immigrata anche attraverso la lotta a ogni forma di discriminazione e la verifica del rispetto della normativa sul lavoro dipendente.

La richiesta di rilascio o di rinnovo del **permesso di soggiorno** va fatta per posta, utilizzando il materiale messo a disposizione da uffici postali, patronati e comuni, quando l'istanza è basata sui seguenti motivi:

- adozione
- affidamento
- aggiornamento del **permesso di soggiorno** per cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto
- attesa di occupazione

- attesa di riacquisto della cittadinanza
- rinnovo di asilo politico
- conversione del **permesso di soggiorno**
- duplicato del **permesso di soggiorno**
- motivi di famiglia
- famiglia per minore di 14-18 anni
- lavoro autonomo, subordinato, stagionale o in casi particolari
- missione o motivi religiosi
- residenza elettiva
- ricerca scientifica
- rinnovo dello status di apolide
- studio
- tirocinio o formazione professionale

In tutti gli altri casi la richiesta deve essere presentata agli uffici della **Questura** del comune dove lo **straniero** vuole stabilirsi.

La **Questura** deve provvedere entro 60 giorni dall'istanza **[1]** e, anche se la procedura non si conclude entro questo termine, lo **straniero** può comunque restare nel territorio italiano fino a quando non gli vengano eventualmente comunicati dalla pubblica amministrazione i motivi che impediscono il rilascio del permesso **[2]**.

In ogni caso, questa comunicazione non rende illegittima la presenza dello **straniero** in Italia, trattandosi di un atto rispetto al quale è possibile proporre osservazioni contrarie. Dunque, soltanto dopo il rigetto definitivo di queste istanze il soggiorno dello **straniero** diviene illegale.

Costi per il permesso di soggiorno

- 16 euro per la marca da bollo da applicare sul modulo di richiesta
- 30 euro per spese postali
- 27,50 euro per il rilascio della tessera magnetica (cosiddetto permesso elettronico) contenente i dati anagrafici, la fotografia e le impronte della persona interessata
- contributo variabile tra 80 e 200 euro a seconda della durata del soggiorno per il quale si presenta la richiesta.

Questo contributo non è dovuto quando il **permesso di soggiorno** viene richiesto per motivi di asilo, di protezione sussidiaria o familiari, quando la richiesta si riferisce a minori già soggiornanti in Italia o che vi entrano per sostenere cure mediche **[3]**.

Quanto dura il permesso di soggiorno

Ribadito che la durata del **permesso di soggiorno** corrisponde a quella del visto di ingresso, è importante sapere che la durata massima varia a seconda dei motivi del soggiorno. Precisamente:

- 3 mesi per visite, affari e turismo
- un anno per motivi di studio o di formazione, periodo che può essere prolungato se si tratta di corsi pluriennali
- anni per ricongiungimento familiare.

Quando il **permesso di soggiorno** viene richiesto per motivi di lavoro, i periodi massimi di durata sono

- 9 mesi per contratti di lavoro stagionali
- 1 anno per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
- 2 anni per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per attività di lavoro autonomo.

Nel caso di soggiorno breve - cioè non superiore a 90 giorni - non è necessario avere il **permesso di soggiorno**.

Basterà infatti dichiarare la propria presenza alla polizia di frontiera - se l'ingresso nel territorio italiano avviene attraverso un paese al di fuori dell'area Schengen - oppure al Questore della provincia in cui ci si trova.

Come rinnovare il permesso di soggiorno

Entro il sessantesimo giorno precedente alla scadenza va chiesto il rinnovo del **permesso di soggiorno** al Questore della provincia nella quale lo **straniero** dimora.

In realtà questo termine non ha carattere perentorio, visto che la sua inosservanza non determina l'irrogazione di alcuna sanzione.

Ben diversamente, la mancata richiesta di rinnovo entro il sessantesimo giorno successivo alla sua scadenza può provocare l'espulsione da parte del Prefetto **[4]**.

I requisiti che devono sussistere per la prima concessione del permesso valgono anche per i successivi rinnovi.

Il venir meno anche di uno soltanto di essi può comportare l'espulsione che, peraltro, può essere pronunciata solo sulla base di una valutazione caso per caso.

Rifiuto e revoca del permesso di soggiorno o del suo rinnovo. Rimedi

Il provvedimento di rifiuto o di revoca (la quale viene pronunciata all'esito di una nuova valutazione delle motivazioni che avevano portato all'originale rilascio del permesso, come avviene quando emerge che il richiedente aveva fornito false generalità o aveva allegato a sostegno della domanda documenti falsi) può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (Tar), tranne quando sia in gioco il diritto all'unità familiare, nel qual caso la competenza spetta al giudice ordinario.

Note

[1] Art. 1 del decreto legislativo 40/2014. **[2]** Art. 10 bis della legge 241/1990. **[3]** Art. 29, comma 1, lett. b del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione). **[4]** Art. 13 del decreto legislativo 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione).